

**Art. 51 - ZONA B5 - AREE DI COMPLETAMENTO FASCIA COSTIERA DI
PIU' RECENTE EDIFICAZIONE**

La zona è riservata alla costruzione di villette ad uno o al massimo due piani. La costruzione deve essere di tipo aperto a corpi isolati. Le costruzioni dovranno essere arretrate dal filo stradale di almeno 5 mt. quando trattasi di strade destinate al traffico dei veicoli.

L'altezza massima degli edifici indicata in tabella si misura dal piano di calpestio del marciapiede fino alla cornice di gronda o all'estradosso del solaio; per le strade non orizzontali l'altezza si misura sulla verticale mediana del prospetto.

Non sono consentiti in aggiunta, sia alla altezza massima che alla massima cubatura, piani arretrati, attici o simili. I volumi tecnici vanno limitati esclusivamente al vano scala e al vano extra corsa ascensore.

Nell'ambito dei singoli lotti dovranno essere riservati spazi per il parcheggio secondo le disposizioni di legge in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

E' consentita la concessione singola con i seguenti indici e parametri.

Indice di fabbricabilità fondiario	mc/mq	1,0
Indice di copertura	mq/mq	0,25
Altezza massima	mt	7,50
Numero dei piani	n°	2
Distanza minima dai confini con altra proprietà	mt	5 o in aderenza

Nei caso di demolizioni e ricostruzioni di ville esistenti valgono le norme dei commi precedenti.